



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento
del personale ricercatore e docente universitario

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	24

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente disegno di legge riprende i tratti fondamentali delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501, avente come scopo attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa, dell'assetto e della *governance* della valutazione dell'università e della ricerca, nonché di revisione della struttura e del funzionamento degli Organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca. Il Gruppo di lavoro – composto dai Presidenti degli Organismi di consulenza del Ministro, nonché da esperti del settore – ha portato avanti diversi filoni di discussione, a partire dai temi della funzionalità del vigente sistema di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010 e da quelli, strettamente connessi, delle procedure per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato (artt. 18 e 24 della medesima legge). L'obiettivo principale è stato quello di effettuare una valutazione complessiva di coerenza agli scopi originari, alla luce dei risultati attesi.

Sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro, è stato elaborato il presente disegno di legge, che persegue la finalità di promuovere la qualità del sistema universitario italiano, avendo presente in particolare la necessità di renderlo maggiormente accessibile agli studiosi più giovani, di semplificarne le procedure, di rafforzare l'autonomia dei singoli Atenei, introducendo al contempo norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute in sede di reclutamento. Infine, si è ritenuto di dover intervenire anche al fine di reinserire procedure di mobilità del personale docente che il quadro risultante dalle modifiche intervenute negli ultimi quindici anni avevano fortemente limitato, cristallizzando un localismo di cui certamente non può giovare il sistema complessivamente inteso.

Partendo dall'analisi della funzionalità del sistema ASN dopo quindici anni dall'approvazione della legge n. 240 del 2010 e dopo più di dodici anni di prassi applicativa, si è registrato un generale smarrimento della sua natura iniziale, ovvero quella di accertare il possesso di un livello minimo di qualificazione e produttività scientifica basato su standard condivisi a livello nazionale, livello che deve fungere da preconditione indispensabile per partecipare alle procedure di reclutamento. Nonostante la normativa indichi chiaramente che il conseguimento dell'abilitazione non dia titolo

alcuno alla chiamata, si è invece radicata l'aspettativa che questa costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo: questa aspettativa, unitamente all'altissimo numero di abilitati, comporta effetti distorsivi molto pesanti sulla programmazione strategica degli Atenei.

Tale aspettativa è, per altro, confermata dalla enorme pressione tesa al progressivo allungamento della validità del titolo abilitativo, originariamente prevista in quattro anni e giunta, a seguito di numerose modifiche intervenute nel corso degli anni (l'ultima recata in sede di conversione del decreto-legge n. 160 del 2024), a ben dodici anni, svuotando pressoché di senso il suo aggancio a una valutazione della produzione scientifica basata su indicatori di produttività all'interno di un determinato arco temporale, arco temporale che è finalizzato ad accertare, tra l'altro, il perdurare di tale produttività fino al momento in cui si svolgono le procedure di chiamata.

In aggiunta, la ripetizione di una valutazione quali-quantitativa, effettuata prima a livello nazionale dalle Commissioni ASN (per altro, gravando i loro componenti di un lavoro obiettivamente lungo e assorbente, tale da distoglierli dalla loro attività primaria negli Atenei), e poi a livello di singola procedura di reclutamento presso i singoli Atenei, appare ridondante, soprattutto per quanto riguarda i titoli scientifici, incluse le pubblicazioni.

Tale ridondanza è, a maggior ragione, evidente nei settori c.d. bibliometrici, all'interno dei quali il mero raggiungimento dei valori-soglia quantitativi è per lo più ritenuto sufficiente, e non già solamente necessario, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, riducendo o addirittura eliminando il peso della valutazione qualitativa che spetterebbe alla Commissione ASN. Per converso, il fatto che ai fini dell'abilitazione non siano valutate l'attività didattica, quella di terza missione/valorizzazione della conoscenza, quella amministrativo-gestionale, e, per le aree mediche, l'esperienza clinico-assistenziale, comporta un'asimmetria nei criteri di valutazione rispetto ai concorsi, dove invece queste attività cruciali per il profilo dei docenti sono valutate.

I risultati della ASN, anche a causa delle diverse prassi adottate dalle singole Commissioni nazionali, hanno creato una forte disomogeneità nella percentuale di abilitati tra i vari settori concorsuali e tra le diverse tornate di abilitazione, compromettendo in maniera evidente l'idea stessa di un sistema unitario e tendenzialmente omogeneo per tutte le aree scientifiche.

D'altro canto, l'intervento di modifica si rende necessario anche al fine di dare compiuta attuazione alla Riforma 1.5 (Missione 4, Componente 1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza MUR, che ha provveduto, tra l'altro, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, ad individuare i nuovi Gruppi scientifico-disciplinari (per un totale di n. 190, che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori scientifico-disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC). I Gruppi scientifico-disciplinari costituiscono una prerogativa necessaria per l'inquadramento dei professori di prima e

seconda fascia e dei ricercatori e sono utilizzati per l'adempimento degli obblighi didattici da parte degli stessi. Trattasi di un'operazione di semplificazione per far sì che ciascun gruppo scientifico disciplinare possa contenere uno o più settori scientifico-disciplinari afferenti allo stesso, alla luce delle declaratorie indicate nel decreto sopra menzionato.

In questo quadro, la proposta normativa ha l'obiettivo di semplificare radicalmente l'attuale sistema, garantendo il mantenimento di una soglia minima di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l'introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia.

Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al comma 3, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – *recte*, la dichiarazione sostitutiva del candidato - della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Non si tratta di una procedura automatizzata di valutazione, ma di una mera condizione di ammissibilità strumentale ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l'ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali.

Infine, differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato di abilitazione o altro tipo di esito documentale ("esito verde o rosso"), ma costituirà unicamente lo strumento e la condizione per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

In definitiva, il nuovo sistema, nella valorizzazione del principio di autonomia responsabile, affida alle università la gestione dei processi di selezione nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, pur garantendo – a livello centrale – una serie di requisiti di partecipazione, salvaguardando così l'autonomia garantita dall'art. 33 della Costituzione.

Con il nuovo sistema si intendono responsabilizzare concretamente gli atenei circa le rispettive politiche di reclutamento. In quest'ottica la valutazione dei nuovi assunti diviene un elemento fondamentale al fine del riparto della quota premiale del FFO e del contributo destinato alle università non statali. Si intende introdurre un sistema premiale per le università che assumono i migliori, ossia coloro i quali nel periodo successivo all'assunzione dimostrano con i loro indicatori di produttività,

con le loro pubblicazioni e con la loro attività complessiva, di aver contribuito al miglioramento della qualità delle attività dell'università che li ha reclutati.

Oltre alle nuove modalità di reclutamento, al fine di favorire la circolazione dei professori e dei ricercatori già in ruolo, si prevede un meccanismo di mobilità orizzontale attraverso il “trasferimento” delle facoltà assunzionali (e delle relative risorse finanziarie), rendendo più attrattivo e conveniente il sistema di mobilità tra Atenei.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il presente disegno di legge, all'**articolo 1**, si pone l'obiettivo di semplificare radicalmente l'attuale sistema, garantendo al contempo il mantenimento di una fissazione *ex ante* di requisiti di produttività e qualificazione scientifica, condivisi a livello nazionale, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. In particolare, si propone l'introduzione di un sistema mediante cui si individuino, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia.

Il possesso dei citati requisiti, come chiarito al **comma 3**, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, attraverso una piattaforma telematica del Ministero e, a differenza da quanto avviene oggi per gli indicatori quantitativi di produzione scientifica previsti dalle procedure ASN, il caricamento – *recte*, la dichiarazione sostitutiva del candidato – della documentazione attestante il relativo possesso non implica alcuna valutazione da parte del MUR. Si tratta, dunque, di una mera condizione di ammissibilità nonché di un mero strumento ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata come professori ordinari e associati da parte delle università, elevando i requisiti per l'ingresso in ruolo e, al contempo, fornendone una elencazione uniforme a livello nazionale come parametro di valutazione per le singole commissioni locali.

Tali requisiti riprenderanno in parte gli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell'ASN (l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l'attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all'attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l'attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico etc.) e comprenderanno una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale, sostituendo funzionalmente i cosiddetti “valori soglia”, individuati dal D.M. n. 589 del 2018.

Si precisa che i requisiti previsti dal novellato articolo 16 della legge n. 240 del 2010, non costituiscono un elenco necessariamente tassativo per tutte le aree scientifiche, ma sarà il decreto del

Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, di cui al nuovo articolo 16, comma 1, a dettagliarne il contenuto per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e ciascuna delle due fasce di docenza, delimitando quindi l'ambito entro il quale ciascuna università sarà chiamata a svolgere le valutazioni mediante commissioni giudicatrici formate come disciplinato nel prosieguo del testo.

Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione.

Dunque, nel nuovo sistema, al posto di un controllo centralizzato a valle del quale le singole università sono integralmente libere di gestire i singoli processi di selezione, si individuano – a livello centrale – una serie di requisiti, rimettendo poi la responsabilità delle procedure, in capo alle commissioni giudicatrici locali coinvolte nelle procedure concorsuali per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in relazione alle quali si fissano tuttavia una serie di vincoli di composizione e di funzionamento, ossia una pluralità di interventi di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'art. 33 della Costituzione. La definizione *ex lege* di linee guida relativamente ai requisiti generali di accesso ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata garantisce un'applicazione uniforme e trasparente delle singole procedure a livello locale, fornendo una cornice normativa generale in relazione alle regole e ai criteri da adottare da parte delle singole commissioni locali nell'ambito delle procedure di reclutamento di riferimento. Tali interventi di armonizzazione hanno operato su una pluralità di piani distinti. La finalità è quella di superare i picchi più marcati di disomogeneità a livello dei singoli Atenei, fonte di numerosi contenziosi e, al tempo stesso, di garantire che l'accesso effettivo al ruolo avvenga ovunque con requisiti minimali condivisi e rafforzati mediante l'obbligo del colloquio sui titoli da parte dei/delle candidati/e.

A tal fine, vengono inseriti alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, indicando una serie di requisiti qualitativi e di equilibrio di genere, nonché finalizzati alla rotazione tra i professori chiamati a farne parte, ai quali si aggiunge l'individuazione di una serie di categorie escluse al fine di elevare la qualità dei procedimenti di selezione.

In secondo luogo, si prevede, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, nonché delle modalità di svolgimento delle stesse, in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e innescare dinamiche virtuose di responsabilizzazione dei Dipartimenti, titolari già a legislazione vigente della decisione sulla proposta di chiamata. Inoltre, anche alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, si è ritenuto di fissare il principio che

l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare “rose” di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata. Tale problematica è emersa in maniera dirompente alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, VII sez., 25 ottobre 2024, n. 8516 relativamente alle chiamate dei ricercatori, in cui è stata censurato la disciplina d'ateneo che consentiva la rimessione alla decisione del dipartimento, anche nel senso di sovvertire la graduatoria di merito definita dalla commissione giudicatrice.

Quanto agli interventi di fissazione di principi circa la composizione delle Commissioni giudicatrici, oltre a richiedere il possesso dei requisiti per le funzioni di professore di prima fascia, si è ritenuto di inserire principi di afferenza al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonché principi (finora rimessi all'autonomia del singolo ateneo) relativi alla provenienza interna o esterna all'università che ha indetto la procedura e di promozione dell'equilibrio di genere, nonché principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Al fine di rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità si prevede, in particolare, che la commissione giudicatrice sarà formata da cinque componenti, di cui almeno quattro esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso.

Si è altrettanto ritenuto di escludere una serie di categorie, quali, tra gli altri, i professori straordinari a tempo determinato *ex art. 1*, comma 12, della legge n. 230 del 2005, i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa circa le attività svolte, i professori condannati, in via definitiva, per i reati nei confronti della pubblica amministrazione, i professori in aspettativa obbligatoria. Inoltre, anche per innescare dinamiche virtuose e disincentivare ricorsività e potenziali conflitti di interesse, è stato inserito anche un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo.

Si è ritenuto di operare tale intervento di armonizzazione tanto in relazione alle procedure *ex art. 18* della legge n. 240 del 2010, relative alla chiamata di professori di prima e di seconda fascia, quanto a quelle *ex art. 24*, concernenti il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni necessari adattamenti.

In particolare, si è ritenuto opportuno procedere anche in relazione a quest'ultime, ancorché, in questo caso, la Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento non sia chiamata a valutare

l'effettivo possesso dei requisiti quali-quantitativi finalizzati alla successiva chiamata in qualità di professore associato (anche perché il loro possesso non è richiesto in sede di valutazione ai fini dell'assunzione in qualità di ricercatore a tempo determinato). Posta, infatti, la stretta strumentalità tra la procedura di reclutamento in qualità di ricercatore a tempo determinato (in c.d. *tenure track*) e la successiva valutazione ai fini della chiamata come professore associato, appare maggiormente coerente una armonizzazione anche dei criteri fondamentali di formazione delle commissioni giudicatrici relativi a queste procedure, tra i quali i principi che ne devono ispirare la composizione a garanzia dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Si applicano, pertanto, alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui all'articolo 24 gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera b-bis), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, di cui almeno due esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. A tale parallelismo sulla composizione delle commissioni locali fa poi seguito, in relazione ai ricercatori a tempo determinato, l'applicazione dei requisiti di qualificazione scientifica fissati ai sensi dell'art. 16 al momento della valutazione per il passaggio a professore associato (ai sensi dell'art. 24, comma 5). Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore perno sul quale ruota la riforma contenuta nel presente disegno di legge è costituito dall'aggancio strettissimo del reclutamento effettuato, alla valutazione della ricerca, con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti degli Aten. A tal fine, è prevista l'emanazione di linee-guida per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento (effettuate ai sensi degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010), da svolgersi dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro. La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge disciplina specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l'indice relativo ai professori reclutati dall'esterno, prevedendo: un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun ateneo deve reclutare

dall'esterno, portandoli ad almeno uno su quattro reclutamenti, un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all'interno del finanziamento ordinario. È un dato di fatto che la circolazione e la mobilità dei docenti universitari negli ultimi anni sono risultate fortemente limitate a causa di una pluralità di fattori (l'eliminazione del terzo livello a tempo determinato, le dinamiche innescate dalla disciplina amministrativa dei c.d. punti-organico, etc.). Si propone, quindi, di estendere l'ambito di applicazione delle procedure di mobilità attualmente normate dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010, aggiungendo, alla possibilità dello scambio contestuale di docenti fra due sedi distinte anche la possibilità di un trasferimento unidirezionale, con contestuale trasferimento delle risorse a copertura degli oneri stipendiali e delle conseguenti facoltà assunzionali. Al fine di incentivare la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei "cedenti" facoltà assunzionali.

Infine, l'**articolo 3** detta disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure ASN e delle procedure locali in corso all'entrata in vigore del presente disegno di legge, nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla legislazione previgente. Inoltre, il comma 5 prevede il trasferimento al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del parere per le chiamate dirette dall'estero, attualmente previsto in capo alle commissioni nazionali ASN quanto alla congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare, unitamente alla valutazione relativa all'inquadramento che lo stesso CUN già svolge all'interno della medesima procedura.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge interviene sul vigente sistema di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sulle procedure, strettamente connesse, per la chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, di cui agli articoli 18 e 24 della medesima legge.

Le modifiche legislative proposte sono il frutto della sintesi delle proposte elaborate nell'ambito del Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 settembre 2024, n. 1501.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** (*Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari*), novellando l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, al **comma 1**, prevede l'introduzione di un sistema mediante cui saranno puntualmente individuati e definiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), requisiti specifici, distinti per gruppo scientifico-disciplinare e, per ciascuno di essi, per la prima e per la seconda fascia, fissando *ex ante*, come condizione di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica a livello nazionale. Tali requisiti sono soggetti ad un periodico aggiornamento temporale, di cui una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

In tal modo, si consentirà di ovviare alla crescente disomogeneità del sistema ASN tra i singoli Atenei, verificatasi nel corso degli ultimi anni, che ha comportato, tra l'altro, un'asimmetria nelle procedure di giudizio e di valutazione degli aspiranti docenti nel territorio nazionale e ha dato luogo a numerosi contenziosi, con un aggravio dei procedimenti e dei costi anche a spese della finanza pubblica.

A tal proposito, si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative recanti una rappresentazione dei dati statistici del contenzioso riferito ai procedimenti di Abilitazione Scientifica Nazionale e alle procedure di reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato (Fonte: *Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato*).

I dati forniti corrispondono ai procedimenti definiti con sentenza o sentenza breve depositati dall'anno 2013 all'anno 2024.



ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE				
ANNO	Ricorsi depositati per anno (Tar Roma)	Provvedimenti pubblicati per anno (Tar Roma)	Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013				
2014	100	13		
2015	14	47	5	10
2016	8	38	4	3
2017	19	18	2	4
2018	29	14	3	2
2019	12	29	3	2
2020	10	11	2	1
2021	13	19	2	2
2022	7	8	1	5
2023	9	7		3
2024	2	14		
TOTALE	227	223	27	27

RECLUTAMENTO PROFESSORI				
Anno	Ricorsi depositati per anno (TTAARR)	Provvedimenti pubblicati per anno (TTAARR)	Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013	2			
2014	2	2		
2015	1			
2016		1	1	
2017			2	
2018	6	3	1	2
2019		3	1	1
2020	4	1		2
2021	7	7	3	
2022	5	6		3
2023	4	5	3	1
2024	1	4	2	4



TOTALE	32	32	13	13
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

RECLUTAMENTO RICERCATORI				
Anno	Ricorsi depositati per anno (TTAARR)	Provvedimenti pubblicati per anno (TTAARR)	Ricorsi depositati per anno (CdS)	Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato)
2013	7		4	1
2014	9	8	9	1
2015	5	5	2	7
2016	3	6	3	1
2017	9	5	1	2
2018	27	10	5	6
2019	18	17	8	2
2020	13	21	4	6
2021	12	14	6	6
2022	11	12	4	8
2023	10	16	5	8
2024	2	11	2	5
TOTALE	126	125	53	53

Dalle tabelle emerge l'enorme mole di contenzioso (2271 ricorsi) generato dal sistema di ASN a decorrere dalla sua entrata a regime sino ad oggi. A tale tipologia di contenzioso si sono sovente aggiunti i contenziosi relativi alle procedure di reclutamento avviate dalle Università a livello locale. Il tutto con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la certezza dei tempi e degli esiti, con conseguenze negative non soltanto per i diritti degli interessati, ma anche delle università, dell'offerta formativa e, in ultima analisi, degli studenti.

Pertanto, l'intervento normativo proposto, che riduce le due fasi delle procedure attualmente previste ad una sola (procedura di reclutamento ad opera delle sole Commissioni locali), ha anche lo scopo di deflazionare il cospicuo contenzioso al quale si è assistito nel corso dell'ultimo decennio.

La procedura che si propone prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dal MUR, sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.



Tali requisiti risponderanno, in parte, agli attuali titoli richiesti per il conseguimento dell'ASN (l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni scientifici, l'attribuzione di borse di ricerca o di incarichi di collaborazione all'attività di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca aggiudicati sulla base di bandi competitivi, il conseguimento di premi riconosciuti per l'attività scientifica, i risultati in sede di trasferimento tecnologico, etc.) e comprenderanno una misurazione della produzione scientifica, integrandola con analisi della sua continuità e distribuzione temporale, sostituendo funzionalmente i cosiddetti "valori soglia", individuati dal D.M. n. 589 del 2018.

Il possesso dei citati requisiti, come precedentemente illustrato, è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000. Per poter essere ammessi alle procedure di concorso per la chiamata a professore ordinario e associato, i candidati devono caricare, mediante dichiarazione sostitutiva, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e seconda fascia e per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, individuati con decreto ministeriale, su proposta dell'ANVUR. Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali, seppure alla luce dei nuovi (e più elevati ed uniformi) requisiti di partecipazione. Al fine di tutelare, in ogni caso, l'autonomia universitaria nella gestione del rispettivo sistema di reclutamento, in linea con il dettato costituzionale, spetterà poi alle commissioni locali delle singole procedure di reclutamento l'effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti, ai fini della partecipazione alle procedure di concorso per la chiamata a professore di prima e seconda fascia.

Alla luce di quanto sopra riportato, il caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei candidati, mediante auto-dichiarazione, sarà sistematizzata, con gli opportuni adattamenti tecnici e con l'implementazione di funzionalità aggiuntive, utilizzando la piattaforma informatica già attualmente utilizzata per il sistema ASN, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca e dalla sua società *in house* CINECA che, ad oggi, a titolo esemplificativo, consente - mediante il collegamento attivo con i singoli siti delle università - di simulare il possesso delle cosiddette mediane.

Al fine di fornire una fotografia della gestione delle procedure e dei percorsi dell'abilitazione scientifica nazionale vigente, si riportano, di seguito, i dati concernenti la tornata ASN 2021/2023 e la tornata ASN 2023/2025.

A seguito della **tornata ASN 2021/2023** (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 maggio 2021 e il 7 giugno 2023), sono pervenute, tramite la



piattaforma CINECA, complessivamente un numero pari a 38.377 domande di abilitazione (di cui 13.156 nel solo VI quadrimestre), pari ad una media di circa 1.600 domande da esaminare al mese. Relativamente alla **tornata ASN 2023/2025** (4 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 2 novembre 2023 e il 4 marzo 2025) sono pervenute, in 16 mesi, complessivamente un numero pari a n. 18.533 domande di abilitazione, pari ad una media di circa 1.160 domande da esaminare al mese. Si rappresenta che la flessione quantitativa è meramente apparente atteso che l'ultimo quadrimestre di presentazione delle domande (V quadrimestre), che solitamente prevede il maggior numero di domande, è appena iniziato ed è ancora in corso.

Tenuto conto che, nella tornata ASN 2023/2025, per ogni quadrimestre, viene fatto un solo scarico di dati per tutti i candidati in un'unica data, lo stanziamento di risorse previsto a carico dell'Amministrazione, a quadrimestre, è pari ad euro 8.000 per “SCOPUS” e ad euro 20.000 per “Clarivate”. Il database “SCOPUS” rappresenta una banca dati citazionale di riferimenti bibliografici, abstract e dati bibliometrici riguardanti pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, medico e sociale.

A tali importi si deve aggiungere il costo di *webservice* che consente ai candidati, in fase di presentazione della loro domanda, di verificare le proprie pubblicazioni. Il costo annuale di tale servizio è pari ad euro 18.000 per SCOPUS e 25.000 per Clarivate. Allo stato attuale, l'autorizzazione di spesa prevede un costo complessivo per le banche dati per la tornata ASN 2023/2025 (5 quadrimestri complessivi) è pari ad euro 226.000, di cui 76.000 euro (40.000+36.000) per SCOPUS ed euro 150.000 (100.000+50.000) per Clarivate.

I costi complessivi da sostenere, dal momento che la procedura si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, dovrebbero coincidere con gli importi attualmente previsti, finanziati con risorse già previste a legislazione vigente dal MUR a favore del Consorzio CINECA.

L'invarianza finanziaria è assicurata dai sicuri minori costi derivanti dal nuovo meccanismo che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma, che, quindi, non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale, che si intende superare.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo relativa alla quantificazione finanziaria e delle risorse utilizzate nelle ultime annualità (2021-2024) dei costi sostenuti dal Consorzio Cineca, relativamente ai costi di gestione, manutenzione, servizi di *Help Desk* nonché ai costi aggiuntivi terzi e di consulenza a supporto della piattaforma ASN, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa, in cui si evidenziano le singole voci di spesa, distinte per tipologia, anno e descrizione.



OCE DI COSTO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Conduzione Applicativa	ASN 2021/2023 e passate edizioni		173.619,70	73.608,95		247.228,65
Conduzione Applicativa	ASN 2023/2025 e passate edizioni				89.856,33	89.856,33
Costi Terzi	ASN - 2021/2023	8.000,00	121.157,07			129.157,07
Costi Terzi	ASN 2021/2023 e passate edizioni		12.624,49	73.325,20	66.671,60	152.621,29
Costi Terzi	ASN 2023/2025 e passate edizioni				47.596,76	47.596,76
Help Desk	ASN - 2018/2020	6,00				6,00
Help Desk	ASN 2021	3.234,00				3.234,00
Help Desk	ASN 2021/2023 e passate edizioni		6.360,00	7.488,00	6,00	13.854,00
Help Desk	ASN 2023/2025 e passate edizioni			15,00	9.392,00	9.407,00
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	ASN 2021	2.849,83				2.849,83
Manutenzione Adeguativa/ Migliorativa	ASN 2021/2023 e passate edizioni		19.171,20			19.171,20
Manutenzione Correttiva	ASN 2021	19.851,36				19.851,36
Manutenzione Correttiva	ASN 2012/2013		36.848,64	36.848,64	36.848,64	110.545,92
Manutenzione Correttiva	ASN 2016/2018		39.925,44	39.925,44	39.925,44	119.776,32
Manutenzione Correttiva	ASN 2018/2020		39.925,44	39.925,44	39.969,60	119.820,48
Manutenzione Correttiva	ASN 2021/2023		41.039,04			41.039,04



Manutenzione Correttiva	ASN21_23			41.814,72	44.623,68	86.438,40
Manutenzione Evolutiva	ASN 2021	33.580,00	7.700,00			41.280,00
Manutenzione Evolutiva	ASN 2021/2023 e passate edizioni		10.650,00	37.480,00		48.130,00
Manutenzione Evolutiva	ASN 2023/2025 e passate edizioni				14.022,67	14.022,67
Supporto Consulenziale	ASN 2021	81.085,55				81.085,55
Supporto Consulenziale	ASN 2021/2023 e passate edizioni		84.215,90	86.354,85		170.570,75
Supporto Consulenziale	ASN 2023/2025 e passate edizioni				81.972,80	81.972,80
Team Leader	ASN 2021/2023 e passate edizioni		24.615,90	15.474,00		40.089,90
Team Leader	ASN 2023/2025 e passate edizioni				13.608,00	13.608,00
		148.606,74	617.852,82	452.260,24	484.493,52	1.703.213,32

Infine, si fa presente che il Ministero dell'università e della ricerca si avvale, con modalità definite mediante convenzione stipulata in data 28 luglio 2023, in vigore dal 14 settembre 2023, del Consorzio Interuniversitario CINECA per la realizzazione di servizi informatici innovativi, in considerazione della natura *in house providing* del Consorzio, ai sensi dell'articolo 9, commi 11-*bis*, *ter* e *quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125¹.

La sostenibilità finanziaria della disposizione è confermata anche dal fatto che la stessa procedura informatizzata, precedentemente illustrata ai sensi dell'articolo in esame, verrà effettuata e gestita

¹ L'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, nonché la compiuta e definitiva qualificazione di CINECA quale soggetto avente i requisiti della società *in house providing*, iscritto nell'"elenco in house" con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1172 del 19 dicembre 2018.



con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi.

In aggiunta, si consideri che i professori ordinari che, secondo le procedure oggi vigenti, sono sorteggiati per le Commissioni nazionali di Abilitazione Scientifica Nazionale, hanno diritto a richiedere l'esenzione parziale dalla didattica, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Ciò ha comportato, nel tempo, un aggravamento nella gestione, nella pianificazione e nella programmazione dell'offerta formativa nel medio-lungo periodo da parte delle università, con conseguenti effetti critici in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, a cui sono strettamente collegate le attribuzioni delle risorse statali (quota FFO) erogate dal MUR alle singole università e le connesse premialità legate agli indicatori di performance e di valutazione della qualità formativa.

Il venir meno delle Commissioni nazionali comporterà, dunque, un'evidente semplificazione in termini organizzativi per gli atenei, che potranno meglio programmare, in termini di efficienza e di sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, l'offerta formativa alla luce degli obblighi di docenza del personale in servizio, consentendo, così, alle università di garantire elevati livelli nella qualità della didattica e della ricerca ed evitare disuguaglianze nel sistema formativo e della ricerca.

Con l'**articolo 1, comma 2**, apportando modificazioni all'articolo 18 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si è provveduto ad allineare, dal punto di vista di mero coordinamento normativo, alle disposizioni legislative in vigore il sistema ASN inserendo la definizione "gruppi scientifico-disciplinari" in luogo della non più vigente "settore concorsuale", alla luce del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari».

A completezza del quadro espositivo, si fa presente che tale provvedimento rientra tra le misure previste nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di competenza MUR, il cui conseguimento ha previsto, oltre alla definizione delle nuove classi per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, anche l'istituzione dei nuovi Gruppi Scientifici Disciplinari (GSD), che hanno sostituito sia nell'inquadramento, sia per i compiti dei docenti che nei piani di studio, i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e i Settori Concorsuali (SC).

Il superamento del sistema attuale ASN con il conseguente conferimento in capo alle commissioni locali della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti a livello nazionale richiede un



intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello di ateneo, ferma restando l'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, introducendo, al contempo, norme che ne rafforzino in modo significativo la responsabilità per le scelte compiute.

Infine, nell'ottica di considerare l'impatto delle modifiche sulla sostenibilità del sistema universitario nel suo complesso, è stata attentamente valutata la modifica della composizione delle commissioni giudicatrici. A tal fine si inseriscono alcuni vincoli nella formazione delle commissioni giudicatrici, che sarà formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, nel rispetto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione.

Allo scopo di garantire una maggiore uniformità nella composizione e nella formazione delle commissioni locali, si inseriscono principi di afferenza al medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonché principi (finora rimessi all'autonomia della singola università) relativi alla provenienza interna o esterna all'università che ha indetto la procedura e di promozione dell'equilibrio di genere, nonché dei sopra citati principi di imparzialità, trasparenza e rotazione. Si prevede, in particolare, che la commissione giudicatrice sarà formata da cinque componenti, di cui almeno quattro esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso.

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare le modalità e i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici. Si rappresenta, infatti, che si tratta di un mero intervento di ridefinizione della composizione delle stesse e che, analogamente a quanto già avviene per le procedure di reclutamento ex articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti di ateneo, i componenti delle Commissioni giudicatrici locali non fruiranno di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura (membri esterni), che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci.

In definitiva, la neutralità finanziaria è assicurata dal fatto che non si novella l'attuale sistema delle procedure di chiamata dei professori e di reclutamento dei ricercatori universitari, ma si tratta di un intervento procedurale, che interviene esclusivamente sulla definizione delle modalità di composizione di dette commissioni.



A tale previsione si collega la necessità di escludere una serie di categorie, quali, tra gli altri, i professori straordinari a tempo determinato *ex* articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa circa le attività svolte, i professori condannati, in via definitiva, per i reati nei confronti della pubblica amministrazione. Inoltre, anche per innescare dinamiche virtuose e disincentivare ricorsività e potenziali conflitti di interesse, è stato inserito anche un principio di limite alla partecipazione a commissioni giudicatrici in uno stesso periodo di tempo.

La disposizione prevede, altresì, per le procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, la necessità di una discussione pubblica dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, delle esperienze didattiche, nonché delle modalità di svolgimento delle stesse, in modo da rafforzare i meccanismi di trasparenza delle procedure e responsabilizzare i Dipartimenti degli Atenei, titolari, già a legislazione vigente, della decisione sulla proposta di chiamata.

Inoltre, si fissa il principio secondo il quale l'individuazione del candidato più meritevole debba essere rimessa in via esclusiva alla commissione giudicatrice, composta secondo i criteri di armonizzazione richiamati, al fine di assicurare che sia premiato il merito riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, escludendo che le commissioni possano limitarsi a indicare "rose" di candidati idonei e lasciando poi la discrezionalità ai Dipartimenti in sede di proposta di chiamata.

Quanto **all'articolo 1, comma 3**, in un'ottica di armonizzazione delle procedure di reclutamento, ancorché nel rispetto delle peculiarità proprie delle differenti procedure di reclutamento, si è provveduto a modificare anche l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, concernente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, pur con alcuni opportuni adattamenti. Si applicano, infatti, alle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari di cui all'articolo 24 gli stessi principi previsti dal novellato articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), precisando che le suddette commissioni saranno composte da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, di cui almeno due esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso e almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a meglio dettagliare i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici.

Oltre all'intervento di armonizzazione delle procedure di reclutamento a livello locale, ulteriore intervento è costituito dalla correlazione del reclutamento effettuato alla valutazione della ricerca,



con conseguenze tangibili e a lungo termine sulla dinamica dei finanziamenti. A tal fine è prevista l’emanazione di linee-guida per la valutazione dei vincitori di tutte le procedure di reclutamento (effettuate ai sensi degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010), da svolgersi dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza biennale per la durata del rapporto di lavoro. La valutazione dovrà incidere, con modalità che possono essere definite in sede amministrativa, sul computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo erogato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

I soggetti beneficiari dovranno orientare e programmare le proprie attività in maniera innovativa e impiegare le risorse a loro disposizione, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una sostenibilità economico-finanziaria. Infatti, il raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi (efficacia) con il minor dispendio di risorse umane, strumentali, economiche (efficienza) non può essere assicurato prescindendo da una attenta programmazione e da analisi di sostenibilità delle azioni che si intendono intraprendere.

Tale intervento si collega, d’altra parte, al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il *nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*, che prevede l’istituzione di una Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, che risponde all’esigenza di assicurare una attenta programmazione e ripartizione delle risorse destinate alla formazione superiore, consentendo ai soggetti beneficiari l’impiego consapevole e ottimale dei finanziamenti attribuiti.

Alla luce di quanto riportato, gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

L’**articolo 2** del presente disegno di legge stabilisce specifiche azioni a sostegno della mobilità interuniversitaria e internazionale, anche al fine di migliorare in modo significativo l’indice relativo ai professori reclutati dall’esterno, prevedendo un adeguamento delle norme vigenti a favore della mobilità, un incremento del numero effettivo di professori che ciascun ateneo deve reclutare dall’esterno, portandoli ad almeno uno su quattro reclutamenti, nonché un conseguente adeguamento delle forme di incentivazione all’interno del finanziamento ordinario.

Premesso ciò, la disposizione, estendendo l’ambito di applicazione delle procedure di mobilità attualmente normate dall’articolo 7, comma 3, della predetta legge n. 240 del 2010, risulta inidonea a produrre effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto include, altresì, la previsione di



compensare il trasferimento di un docente ad altra sede mediante contestuale trasferimento del costo stipendiale e della facoltà assunzionali delle stesse università.

La procedura proposta potrebbe contribuire ulteriormente a porre rimedio alla situazione registratasi a partire dal 2010, nel quale – anche a seguito dell’eliminazione del terzo livello a tempo indeterminato nella carriera universitaria, contemporaneo rispetto al superamento delle precedenti procedure di trasferimento – il tasso di mobilità interno alla carriera del singolo docente/ricercatore si è significativamente ridotto, aumentando in maniera considerevole la permanenza in uno stesso ateneo dalla *tenure-track* fino all’approdo in prima fascia. L’intervento, quindi, mira a porre rimedio alla riduzione del tasso di mobilità di professori e ricercatori, favorendo la circolazione dei saperi e delle figure di eccellenza da una Università all’altra. D’altra parte, si segnala che l’intervento in questione si pone perfettamente in linea di continuità con le altre misure predisposte negli ultimi anni, che hanno prodotto significativi risultati per la mobilità da e verso gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nonché tra università e imprese.

Al fine di incentivare ulteriormente la mobilità, nei decreti ministeriali di programmazione finanziaria adottati successivamente all’entrata in vigore della riforma potranno essere previste apposite premialità in favore degli Atenei “cedenti” facoltà assunzionali.

L’**articolo 3** detta le disposizioni transitorie e finali, necessarie per assicurare la continuità delle procedure ASN e delle procedure locali in corso all’entrata in vigore del disegno di legge, nonché al fine di chiarire la perdurante validità delle abilitazioni già conseguite nel sistema precedente, sino al termine previsto dalla disciplina previgente applicabile.

Si rappresenta, infine, che relativamente all’articolo in esame, limitandosi a disciplinare in via transitoria l’applicazione delle regole vigenti del sistema di abilitazione, fino alla data in vigore del presente provvedimento, lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l’**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell’ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all’interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/05/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di
reclutamento universitario)*

1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – *(Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari)* – 1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione:

a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

b) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

c) il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo conto delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa

misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;

d) la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;

e) il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;

f) ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo ».

2. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo scientifico-disciplinare » e dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

2) alla lettera *b*), le parole da: « studiosi in possesso dell'abilitazione » fino a: « macrosettore e » sono sostituite dalle seguenti: « studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 »;

3) dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

3) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis*) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione nega-

tiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

4) alla lettera *d*) sono premesse le seguenti parole: « verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica nonché » e le parole da: « il numero massimo » fino a: « comma 3, lettera *b*), » sono sostituite dalle seguenti: « il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, »;

5) dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:

« *d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati;

d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera *e*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *e*), il dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;

b) al comma 4, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto »

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente »;

c) al comma 4-ter, dopo le parole: « gruppo scientifico-disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento »;

d) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. Con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».

3. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis) è abrogato;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: « esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari » sono inserite le seguenti: « , nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali »;

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui

almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

1) almeno due membri esterni all'università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

2) almeno un componente interno all'università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera *b-bis*) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

3) alla lettera *c*), le parole da: « possibilità di prevedere » fino a: « pubblicazioni che » sono sostituite dalle seguenti: « previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che »;

4) dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

« *c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d*), previsione che la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera *d*), il dipartimento interessato può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all'area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il dipartimento può determinare l'ambito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati »;

c) al comma 5, le parole: « che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È inoltre consentito, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali. Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario delle università, può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella

quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4. Il Ministro provvede alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario dell'università statale dalla quale è disposto il trasferimento ».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università ».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto

dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, » sono sostituite dalle seguenti: « del Consiglio universitario nazionale, » e le parole: « della commissione di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.